



SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI REALIZZATI DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE E FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 2. LINEA DI INTERVENTO 2.1. “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA”. AZIONE 2.1.3

Tra

Regione del Veneto (C.F.....), rappresentata da nato a..... il(C.F.) in qualità di, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

e

..... (Soggetto Aggiudicatario), (C.F.), con sede legale in, (C.F. e P.IVA), iscritto nell’Albo/Elenco delle/deglidi cui all’art.del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010, al n, in persona di (indicazione titolo legittimante), il quale elegge domicilio presso....., ai sensi e per gli effetti del presente atto,

premesso che

- il Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, Asse prioritario 2 “Energia”, Linea di intervento 2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, Azione 2.1.3 “Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici”, prevede la costituzione e gestione di un fondo di rotazione e di contributi in conto capitale;
- in conformità alla suddetta azione, la Giunta Regionale con deliberazione n.....del.....ha destinato al Fondo risorse pubbliche pari ad €23.800.00,00 (ventitremilionioctocentomila/00);
- con DGR n.....del.... è stato approvato il bando di concorso per l’aggiudicazione di un appalto di servizi per la costituzione e gestione di un fondo di rotazione e di contributi in conto capitale per investimenti realizzati da piccole e medie imprese e finalizzati al contenimento dei consumi energetici;
- con atto dell’amministrazione n del ... l’appalto di servizi citato è stato aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 a ...(Soggetto Aggiudicatario),

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituisce allegato al presente contratto la Delibera della Giunta Regionale n.....del.....con la quale è stato approvato il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi per la costituzione e gestione di un fondo di rotazione e di contributi in conto capitale per investimenti realizzati da piccole e medie imprese e finalizzati al contenimento dei consumi energetici, con tutti i suoi allegati.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente contratto i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato:

Soggetto Gestore: deve intendersi l'aggiudicatario che opera anche attraverso banche o altri intermediari finanziari, individuati dall'aggiudicatario, convenzionati con il medesimo.

Software "GESTIRE": applicativo informatico del "Metodo di analisi tecnica delle domande di contributo – schede tecniche", predisposto da ENEA, contenente criteri, parametri tecnici e algoritmi di calcolo per mezzo dei quali viene valutata l'efficacia (e l'efficienza) dei progetti di investimento ai fini del risparmio energetico; il software consente al potenziale beneficiario la compilazione di schede opportunamente strutturate e differenziate per tipologia di intervento che sintetizzano i principali dati tecnici dei progetti proposti; attraverso l'elaborazione dei dati così raccolti il software "GESTIRE" restituisce il valore dell'indice che esprime l'energia risparmiata all'anno (RL), sulla base del quale si determina l'ammissibilità al finanziamento agevolato.

Beneficiari finali: si devono intendere le PMI, anche turistiche, e/o i loro Consorzi, che rientrino nei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento 800/2008 e che rispettino i requisiti previsti con il bando di gara citato.

Bando di gara (Bando): si deve intendere il bando di gara, Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale, n. del....., avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto di servizi per la costituzione e gestione di un fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici.

Articolo 3 Oggetto e durata del contratto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Regione del Veneto e il Soggetto Gestore in relazione alla costituzione ed alla gestione del Fondo da destinare a contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati, questi ultimi attraverso la forma del fondo di rotazione costituito da una quota pubblica e una quota di cofinanziamento privato, a favore delle PMI che realizzano interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici.
2. Il contratto potrà essere aggiornato sulla base di specifiche direttive regionali ed, inoltre, a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali e regionali di futura emanazione.
3. Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2015. Per le operazioni di finanziamento in corso a tale data, il contratto produrrà i suoi effetti sino alla scadenza delle stesse.

Articolo 4 Gestione del Fondo ed obblighi del Soggetto Gestore

1. La Regione trasferisce al Soggetto Gestore, in conto gestione, le risorse pubbliche. A tal fine il Soggetto Gestore deve:
 - a) depositare le risorse pubbliche presso un conto corrente bancario allo stesso intestato, denominato "Fondo per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici. POR 2007-2013 – Parte FESR Regione del Veneto – Azione 2.1.3.", da utilizzare esclusivamente per gli scopi di cui al Bando, e rendere disponibile, operazione per operazione, la quota di provvista privata di competenza per il cofinanziamento del fondo di rotazione;
 - b) impiegare le risorse pubbliche, temporaneamente non utilizzate per le finalità del Fondo, nelle seguenti forme di investimento: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA; i proventi derivanti da tale gestione devono essere accreditati al Fondo;
 - c) mantenere, per tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale, la disponibilità della rete distributiva. Tale rete, così come prevista dal bando di gara, dovrà essere costituita, anche attraverso convenzioni con banche, con un numero di almeno 350 (trecentocinquanta) sportelli distribuiti sul territorio regionale di cui, almeno 30 (trenta) per provincia, direttamente fruibili da

- parte delle PMI richiedenti anche per attività informativa e di consulenza; il Soggetto Gestore dovrà assicurare il convenzionamento di nuove banche o intermediari finanziari che intendono operare sull'azione;
- d) fornire, ai soggetti convenzionati, le risorse costituite dalla provvista pubblica, necessarie ad erogare i singoli finanziamenti agevolati alle PMI assicurandosi, tramite gli stessi, completa garanzia del reintegro dell'anticipazione;
 - e) assicurare costantemente la copertura delle operazioni di finanziamento;
 - f) gestire le risorse pubbliche versate, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione al Bando, con una propria contabilità separata dal proprio patrimonio e con procedure informatizzate che consentano, in ogni momento, di determinare l'ammontare del capitale del Fondo e i fondi impegnati, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione;
 - g) restituire, al termine del rapporto contrattuale, o in caso di risoluzione dello stesso, la quota parte di risorse pubbliche disponibile con le modalità che saranno individuate nel Regolamento Operativo; per le risorse impiegate in operazioni agevolate ancora in essere a tale data, la restituzione avverrà al verificarsi delle relative scadenze;
 - h) riversare nel c/c bancario di cui alla lett. a) le quote afferenti la provvista pubblica sia alla scadenza di ciascuna rata di ammortamento dei finanziamenti agevolati sia al verificarsi delle ipotesi di estinzione, revoca, rinuncia, decadenza, riduzione degli stessi;
 - i) applicare il Piano di Attività, oggetto dell'offerta tecnica ai sensi del punto V.1.2. del bando di gara ed approvato con decreto del dirigente della Direzione Industria e Artigianato;
 - l) svolgere le attività già individuate con il bando di gara allegato, § II.6., nonché tutte le attività oggetto dell'offerta tecnica, così come specificate sub. punto V.1.2. del bando.
2. Il Soggetto Gestore deve altresì garantire il corretto utilizzo delle risorse ed il rientro in ogni caso a favore della Regione del Veneto delle risorse pubbliche, versate sul conto di cui all'art. 1 lett a), nonché le quote pubbliche tempo per tempo trasferite dal Soggetto Gestore alle banche e agli intermediari finanziari convenzionati.
 3. Le modalità operative di gestione del fondo di rotazione e dei contributi in conto capitale sono contenute nel Regolamento Operativo, approvato dal dirigente della Direzione Industria e Artigianato, con Decreto n. del....., in conformità ai Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. e n. 1828/2006 articoli 43 e seguenti, al Regolamento Generale di Esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 e del Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006 e della relativa normativa comunitaria di attuazione.
 4. Il Soggetto Gestore deve operare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
 5. Il Soggetto Gestore deve rispettare gli obblighi riguardanti la tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.
 6. Il Soggetto Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, amministrativa, contabile e tecnica degli interventi oggetto dei finanziamenti agevolati in conformità agli artt. 60 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e art. 19 Reg. (CE) 1828/2006.

Articolo 5

Modifiche alla dotazione finanziaria

1. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla dotazione finanziaria del Fondo, qualora si rendesse necessario un adeguamento rispetto al fabbisogno espresso dalle domande di concessione di finanziamenti agevolati.
2. L'aumento delle risorse pubbliche può avvenire fino ad un massimo del 50 % della dotazione iniziale. In tal caso, il Soggetto Gestore è obbligato a partecipare con una ulteriore e paritaria quota, con riferimento alle operazioni per finanziamenti agevolati.

Articolo 6
Corrispettivo

1. Il Soggetto Gestore ha titolo, a copertura degli oneri di gestione per tutta la durata del contratto, al pagamento della somma, risultante dall'offerta economicamente più vantaggiosa, pari ad €(in lettere) (I.V.A. esclusa) e corrispondente al% della provvista pubblica versata dalla Regione del Veneto. Nel caso di aumento delle risorse pubbliche di cui all'art. 5, il corrispettivo aggiuntivo è calcolato considerando il 70% (settantapercento) della percentuale di cui sopra moltiplicata per le ulteriori risorse pubbliche.
2. La Regione autorizza il Soggetto Gestore a prelevare la somma dovuta di cui al comma precedente, direttamente dalle risorse del Fondo, ripartita in rate semestrali posticipate, il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di durata del presente contratto e l'ultima rata alla scadenza del medesimo.

Articolo 7
Controlli e monitoraggio

1. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di svolgere controlli, direttamente o anche tramite soggetti a ciò incaricati, presso il Soggetto Gestore oltretutto presso i soggetti beneficiari, allo scopo di verificare la gestione del fondo di rotazione e dei contributi in conto capitale, lo stato di attuazione degli interventi e delle spese sostenute, il rispetto degli obblighi di legge e delle prescrizioni contenute nel Regolamento Operativo, nonché per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario.
2. I controlli, effettuati dal Soggetto Gestore in sede di istruttoria, sono di tipo documentale sul 100% degli interventi.
3. Il Soggetto Gestore deve trasmettere trimestralmente alla Regione del Veneto i dati necessari al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati concessi al fine di verificare la regolare realizzazione degli interventi, la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi di realizzazione, la sostenibilità economica, con l'invio di apposite schede di monitoraggio (predisposte dalla Regione ed inviate con la stipula del presente contratto), riportanti le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto ed i dati riguardanti la spesa sostenuta.

Articolo 8
Tavolo Tecnico

1. E' istituito un "Coordinamento tecnico" composto da rappresentanti della Regione del Veneto e del Soggetto Gestore, con il compito di svolgere attività di coordinamento e monitoraggio su tutto il sistema dei finanziamenti agevolati di cui al presente contratto.
2. Il Tavolo Tecnico può essere convocato dalla Regione ogniqualvolta ritenga utile e opportuno un esame congiunto delle criticità.

Articolo 9
Proprietà degli elaborati e del software

1. Tutti gli elaborati utilizzati dal Soggetto Gestore o dalle banche convenzionate nell'esecuzione della presente convenzione e forniti dalla Regione del Veneto, sono di proprietà piena e assoluta, per la totalità dei risultati, della Regione del Veneto, la quale può a suo insindacabile giudizio introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni o aggiunte che siano ritenute necessarie.
2. Il software "GESTIRE" deve essere utilizzato dal Soggetto Gestore o dalle banche convenzionate nei limiti delle attività oggetto del presente contratto ed ogni utilizzo deve evidenziare, seguendo le

indicazioni per l'immagine coordinata di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3462/2002 (<http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Comunicazione+e+Informazione/Logo+e+immagine+coordinata/>), che è stato realizzato da ENEA in collaborazione con la Regione del Veneto.

Art. 10 Garanzie

1. Il Soggetto Gestore dà atto di aver costituito la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, contratta con soggetto non in rapporto di collegamento o di controllo con il medesimo ai sensi dell'art. 2359 CC, per importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; essa deve prevedere espressamente che il pagamento sarà eseguito entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della prima richiesta scritta a mezzo raccomandata della Regione del Veneto, anche per il recupero delle eventuali penali contrattuali, senza opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 C.C, a garanzia delle obbligazioni gravanti sul medesimo in forza del presente contratto. Inoltre, la garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
2. Il Soggetto Gestore si impegna a mantenere inalterata nell'importo ed eventualmente a ripristinare la garanzia per tutta la durata del rapporto e fino allo svincolo che perverrà dalla Regione del Veneto a seguito dell'esatto adempimento delle attività oggetto del presente contratto e del Bando.

Articolo 11 Danni e Responsabilità

1. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Regione del Veneto tutte quelle circostanze di fatto o di diritto rilevate nell'espletamento del servizio che possono, per cause indipendenti dalla volontà del Gestore medesimo, pregiudicare il buono e regolare andamento del servizio, di modo che la Regione del Veneto possa sollecitamente attivarsi per rimuovere, per quanto di competenza, gli eventuali inconvenienti, senza comunque che da ciò possa derivare alcuna sua responsabilità.
2. Il Soggetto Gestore risponde delle conseguenze patrimoniali e non derivanti da un'erronea esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto rilevate da successive verifiche regionali o da accertamenti di altra Autorità. In tali casi, il Soggetto Gestore è obbligato, su semplice richiesta della Regione del Veneto, a modificare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione del Veneto, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo.
3. Il Soggetto Gestore si obbliga a sollevare e manlevare la Regione del Veneto da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da negligenza o colpa nell'adempimento dei medesimi.
4. Il Soggetto Gestore risponde per eventuali danni cagionati a persone o cose nell'espletamento delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali, sollevando la Regione del Veneto da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Articolo 12 Verifiche, inadempienze, penalità e risoluzione del contratto

1. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti o tramite soggetti a ciò incaricati, il regolare andamento delle attività oggetto del presente contratto, il rispetto del medesimo, del Bando nonché del Regolamento Operativo.
2. A tal fine il Soggetto Gestore si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta della Struttura regionale competente, tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione che la Regione del Veneto ritenga opportuno acquisire.
3. Una penale sino al 10 per cento dell'importo di contratto, in relazione alla gravità dell'infrazione, viene applicata al verificarsi dell'inadempimento agli obblighi contrattuali di cui alle lettere a), c) ed f) del punto II.6.1 del bando di gara.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto mediante raccomandata a.r. dalla Regione del Veneto al Soggetto Gestore che potrà in ogni caso comunicare mediante raccomandata a.r. le proprie deduzioni nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Regione del Veneto, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in nessun caso il Soggetto Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.
6. In caso di recupero delle somme dovute a titolo di penale a valere sulla garanzia costituita di cui al precedente art. 10, quest'ultima dovrà essere immediatamente reintegrata dal Soggetto Gestore fino alla concorrenza della somma dovuta a titolo di penale.
7. La penale non si applica nel caso in cui gli adempimenti del Soggetto Gestore siano imputabili a causa di forza maggiore o a impossibilità sopravvenuta, fattispecie di seguito precisate.
8. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto imprevedibile il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti o omissioni imputabili allo stesso Soggetto Gestore e che per natura ed entità risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
9. Le fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al Soggetto Gestore avranno effetto solo se il medesimo darà immediata comunicazione della loro insorgenza mediante raccomandata a.r. entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi degli eventi. Manifestandosi i predetti eventi, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di concedere una proroga dei termini di prosecuzione delle attività, ovvero nel caso in cui si verificano eventi tali da provocare impossibilità definitiva, di risolvere ipso iure il presente contratto.
10. La risoluzione opera di diritto quando la Regione del Veneto dichiara al Soggetto Gestore, a mezzo raccomandata a.r. di avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 C.C. al verificarsi di inadempimenti diversi da quelli per i quali è prevista l'applicazione di una penale, ossia al verificarsi di inadempimenti agli obblighi previsti dall'articolo 4 del presente contratto nonché dal punto II.6.2 del bando di gara.
11. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Soggetto Gestore, quest'ultimo:
 - a) prosegue provvisoriamente nell'esecuzione del contratto fino alla data che gli verrà notificata dalla Regione del Veneto in cui verrà sostituito da un nuovo Soggetto Gestore,
 - b) ha diritto di ricevere il pagamento di un rateo di quanto previsto per l'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 6, maturato in proporzione al periodo trascorso fino alla data della sostituzione di cui alla lettera precedente,
 - c) è tenuto a corrispondere alla Regione del Veneto la maggior somma che la stessa dovesse corrispondere al nuovo Soggetto Gestore, rispetto a quella che avrebbe dovuto al Soggetto Gestore in vigenza del presente contratto,
 - d) deve inviare alla Regione del Veneto, entro 30 giorni dalla data in cui il contratto è stato dichiarato risolto, tutta la documentazione tecnica ed operativa, in originale, relativa all'esecuzione del presente contratto,
 - e) deve restituire entro 30 giorni dalla data in cui il contratto è stato dichiarato risolto le risorse afferenti il Fondo, maggiorate degli interessi in misura legale maturati a decorrere da tale data.

Articolo 13

Obblighi del gestore nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori

1. La Regione del Veneto resta estranea ai rapporti tra il Soggetto Gestore e le risorse umane dallo stesso adibite a qualsiasi titolo allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. Il Soggetto Gestore si obbliga a rispettare per i propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione del presente contratto tutta la normativa legislativa regolamentare e contrattuale vigente in materia di rapporto di lavoro, sotto il profilo retributivo, antinfortunistico, contributivo previdenziale e assicurativo, dichiarando di applicare il CCNL del settore.

3. Il Soggetto Gestore deve destinare ai suddetti lavoratori tutti i presidi, misure e cautele prescritte dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii, o dalla corrispondente normativa comunitaria, in materia di igiene, sicurezza, protezione e prevenzione dei rischi e delle malattie professionali negli ambienti di lavoro.
4. In caso di inadempimento di quanto previsto con il presente articolo, la Regione del Veneto può avvalersi della facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 10.
5. Il Soggetto Gestore manleva la Regione da ogni responsabilità derivante dagli obblighi suddetti nonché per i danni o gli infortuni che possono cagionare o essere cagionati dalle persone adibite allo svolgimento di attività direttamente o indirettamente connesse con il servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 14

Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Soggetto Gestore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Il Soggetto Gestore non può cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo del presente contratto e dei diritti e/o delle obbligazioni derivanti dal medesimo, neppure in via parziale.
3. Per circostanze speciali, debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può essere autorizzata dalla Giunta della Regione del Veneto che, a tal fine, deve essere interpellata preventivamente. Il cedente resta comunque obbligato nei confronti della Regione del Veneto nel caso in cui il cessionario non adempia alle obbligazioni.
4. L'istruttoria preordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente compete al Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato.
5. La cessione del presente contratto non autorizzata, è priva di qualunque effetto nei confronti della Regione del Veneto e costituisce titolo per la risoluzione del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa sulla garanzia prestata.

Art. 15

Riservatezza

1. Le parti sono tenute ad assicurare la riservatezza dei dati, delle informazioni e dei documenti, tecnici ed amministrativi, di cui possono venire a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del presente contratto.
2. In particolare, il Soggetto Gestore, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate dal D.Lgs n. 163 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
3. I dati e le informazioni di cui il Soggetto Gestore venga a conoscenza e/o in possesso, non devono essere comunicati a terzi estranei all'esecuzione del contratto o diffusi né utilizzati da parte del medesimo per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto.
4. Per i compiti e le funzioni affidate con il presente contratto, il Soggetto Gestore assume la qualità di responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ss.mm.ii.

Articolo 16

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti del presente contratto in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del medesimo, sono devolute alla competenza del Foro di Venezia.

Articolo 17

Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Soggetto Gestore.

Articolo 18

Registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.